

TI_GERICHTE 16.2016.49 vom 21. Dezember 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2016.49

FR: TI_GERICHTE 16.2016.49 du 21 décembre 2018

IT: TI_GERICHTE 16.2016.49 del 21 dicembre 2018

Erwägungen

E. 1

Le decisioni emanate in materia di tutela dei casi manifesti con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 4 agosto 2016. Il termine d'impugnazione, iniziato a decorrere l'indomani sarebbe scaduto domenica il 14 agosto 2016 salvo prorogarsi al martedì seguente, il lunedì 15 agosto essendo festivo (Assunzione), in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200). Introdotto il 16 agosto 2016 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo è pertanto tempestivo.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid.

E. 2.2

con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

E. 3

Il Pretore ha considerato che le obiezioni sollevate dai convenuti sono prive di spessore e non inficiano l'applicabilità dell'art. 257 CPC. A suo avviso, in effetti, essi non hanno presentato alcuna prova documentale per suffragare le loro contestazioni e non hanno

neppure dimostrato di avere mai eccepito alcunché riguardo alla nota professionale controversa. Inoltre, a mente del primo giudice, è palese sia che i convenuti hanno conferito mandato all'istante sia che per l'importo a forfait di € 6500.00 “il doc. A costituisce un chiaro riconoscimento di debito”. I convenuti – egli ha soggiunto – nemmeno hanno dimostrato che l'istante non avrebbe eseguito le sue mansioni e “la loro difesa si riduce in sintesi ad un puro parlato, sprovvisto di qualsiasi documento probatorio e contraddetto dai documenti prodotti dall'istante”. Ne ha concluso, il Pretore, che “non è dunque minimamente raggiunto quello spessore qualitativo che escluderebbe l'applicazione della via sommaria ex art. 257 CPC, a profitto di quella ordinaria”, onde l'accoglimento dell'istanza per € 6500.00 oltre accessori.

E. 4

Per i reclamanti, il Pretore ha erroneamente considerato che la situazione giuridica era chiara e le loro obiezioni potevano essere immediatamente confutate. Essi sostengono che il primo giudice non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'istanza ma avrebbe dovuto dichiararla inammissibile, perché essi hanno “contestato la validità probatoria del contratto di mandato adducendo il non riconoscimento delle proprie firme apposte sul contratto prodotto dall'attrice”. A loro dire, “un semplice confronto delle firme comparabili tra i vari documenti prodotti dall'attrice avrebbe dovuto, per lo meno, far sorgere il dubbio non solo sull'identità ma anche solo sulla somiglianza delle firme apposte sul contratto di mandato (doc. A)”. Essi soggiungono che “i documenti apportati dalla parte attrice potrebbero (una volta risolto il più che ragionevole dubbio sull'autenticità delle firme) al limite dimostrare che nell'ottobre del 2009 è stato stipulato un mandato che “prevedeva” determinate prestazioni ma non certo dimostrare che dette prestazioni sono state effettivamente prestate nel periodo tra il 2012 ed il 2013.” a) La procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida. Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte convenuta fa valere delle obiezioni o eccezioni motivate e concludenti, che non possono essere risolte immediatamente e che sono atte a far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 141 III 23 consid. 3.2; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6). Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica è senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e porta a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016 consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_664/2018 del 24 ottobre 2018 consid. 4.1;

I CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2017.26 del 29 settembre 2017 consid. 6). b) Ora, conformemente alla regola generale dell'art. 8 CC, la parte che si prevale di un documento deve provarne l'autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev'essere sufficientemente motivata (art. 178 CPC). La controparte non può pertanto limitarsi ad asserire in maniera generica che il documento è falso. Essa deve addurre tutti gli elementi concreti e/o le prove atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l'autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca, in modo tale che la presunzione di fatto dell'autenticità del documento decada. Se vi riesce, allora incomberà alla parte che si prevale del documento dimostrarne l'autenticità (RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c; v. anche RtiD II-2013 pag. 814 consid. 5; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3^a edizione, n. 2 ad art. 178; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3^a edizione, n. 5 segg. ad art. 178 CPC), in caso contrario vi è un'inversione dell'onere della prova nel senso che spetterà alla controparte che contesta l'autenticità dimostrare che il contenuto o la firma del documento è falsa (Müller in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2^a edizione, art. 178 n. 5 in fine; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2015.26 dell'11 settembre 2017 consid. 6b). c) Nella fattispecie, i convenuti, pur non contestando di avere conferito un mandato all'istante, né che esso prevedesse un compenso annuale forfettario di € 6500.00, hanno sostenuto, senza addurre particolare spiegazione, “di non riconoscere le loro firme apposte” sul contratto generale di mandato del 21 ottobre 2009 prodotto dall'istante (doc. A), salvo evidenziare che “le firme apposte nelle pagine 1,9,11 e 13 del menzionato contratto sono “a prima vista differenti l'una dall'altra” (osservazioni del 3 giugno 2016, pag. 2). Se non che, per tacere del fatto che essi non contestano di avere pagato l'importo forfettario negli anni precedenti sulla base del citato, le loro allegazioni non bastano a insinuare considerevoli dubbi sull'autenticità del menzionato contratto e quindi a sovvertire la presunzione di fatto. Certo, ai convenuti non occorre provare la falsità dell'atto, ma in mancanza di una sufficiente contestazione nemmeno si è ripristinato l'onere probatorio a carico dell'istante. d) Relativamente alle prestazioni svolte dalla mandataria, con il noto contratto generale di mandato, i convenuti le avevano conferito l'incarico di “amministratore” precisandone i compiti nella “specificazione C”, di “domiciliazione” precisandone i compiti nella “specificazione D”, di “segretariato” precisandone i compiti nella “specificazione E” e di contabilità precisandone i compiti nella “specificazione F”, il tutto con un'indennità annua di € 6500.00 (doc. A). Ora, con i reclamanti si può concordare che non incombeva loro dimostrare che l'istante non avrebbe eseguito i suoi compiti contrattuali. Resta il fatto che nel caso concreto l'obiezione da loro proposta, secondo cui tra il 21 ottobre 2012 e il 20 ottobre 2013 l'istante non ha adempito al mandato non basta a confutare la liquidità della pretesa della controparte. I reclamanti, infatti, non contestano che dal 2009 al 2012, così come dal 2013 in avanti, l'istante abbia eseguito le prestazioni indicate nelle varie specifiche allegate al contratto, tant'è che essi riconoscono di aver versato la nota indennità (osservazioni del 3 giugno 2016 pag. 2 ad 2). Non appare pertanto verosimile che nel periodo litigioso l'istante non abbia messo a disposizione “la sede statutaria, un recapito postale, un recapito telefax, o un rappresentante locale (specificazione D allegata al contratto), né che non abbia conservato i libri sociali, che non abbia organizzato l'assemblea generale o la riunione annuale del Consiglio d'amministrazione o non abbia inoltrato agli uffici pubblici le notifiche annuali (specificazione E) e, infine, neppure che non abbia tenuto i libri, non abbia effettuato le registrazioni, non abbia allestito i conti annuali o

allestito le dichiarazioni fiscali (specifica F). E siccome per tali prestazioni le parti hanno pattuito un'indennità forfettaria, l'importo di € 6500.00 non dipendeva dal lavoro effettivamente necessario per adempiere al mandato (Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2^a edizione, n. 48 ad art. 394). Ne segue che al Pretore non può essere rimproverato di avere considerato che le obiezioni sollevate dai convenuti non escludevano l' applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC). Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto .

E. 5

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dei reclamanti, che rifonderanno alla controparte fr. 300.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.